

Tribunale Ordinario di Marsala

Sezione Lavoro

Proc. N. 1061 /2024

Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo

Provvedendo con riferimento all'udienza del 24/07/2024 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc

Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate

- per parte ricorrente dall'Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in ricorso e chiesto "In particolare: ritenere e dichiarare la nullità-inefficacia del precetto, del pignoramento e dell'ordinanza di assegnazione";

- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. DE STEFANO VITO il quale ha chiesto "Rigettare il ricorso in opposizione proposto dall'INPS in quanto infondato" e chiesto ove ritenuto necessario dal Tribunale disporre la nomina di CTU per la detemrinazione dell'ammontare della prestazione dovuta alla resistente

Visti gli atti del fascicolo,

ritenuta la causa di natura documentale

decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita

Il Giudice del Lavoro

Dott. Marcello Bellomo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1061 /2024 R.G.L.

oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

vertente tra

I.N.P.S. CF 80078750587, in giudizio con l'avv. RIZZO ANTONINO giusta procura in atti,

ricorrente

nei confronti di

ABATE ROSA VINCENZA, nata a MARSALA (TP) il 20/11/1968, CF BTARVN68S60E974N, rappresentata e difesa dall'avv. DE STEFANO VITO, giusta procura in atti,

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha inteso instaurare la fase di merito della opposizione all'esecuzione promossa ai sensi dell'art 615 comma 2 e 618 cpc nell'ambito della procedura n 166/2024 RG EM instaurata dalla resistente innanzi all'intestato Tribunale.

Evidenziava il ricorrente che con *"sentenza pubblicata il 30.9.2023, n. 686/2023, il Tribunale di Marsala in funzione di Giudice del lavoro, ha "condannato [l'INPS] al pagamento in favore della ricorrente delle prestazioni di reddito di cittadinanza relative alle mensilità di gennaio, marzo ed aprile 2023"* e che in esecuzione di detta statuizione la Abate dopo aver notificato in data 2.10.2023 alla notifica dell'atto di precetto, procedeva a pignoramento diretto presso il tesoriere dell'istituto della somma complessivamente dovutale.

A sostegno della proposta opposizione l'INPS eccepiva la incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale, l' "assenza di credito certo liquido ed esigibile" e l'insussistenza del diritto della ricorrenze ad agire mediante pignoramento diretto non essendo la prestazione oggetto del titolo esecutivo erogabile in denaro contante.

Si costituiva la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva *"Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, il ricorso in opposizione proposto dall'INPS in quanto infondato*

• *Condannare l'INPS alle spese e competenze del procedimento con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito."*

Instaurato il contraddittorio, il Tribunale ritiene di poter decidere la causa allo stato degli atti.

L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.

Preliminarmente si prende atto del fatto che nella presente fase di merito dell'opposizione, l'INPS non ha riproposto l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale la quale deve quindi ritenersi abbandonata e sulla quale nell'udienza fissata per provvedere sulla chiesta cautelare di sospensione, si era comunque pronunciato il giudice dell'esecuzione rigettandola.

Ancora in via preliminare poiché risulta dagli atti del fascicolo che la esecuzione mobiliare 166/2024 sia stata nelle more, definita con ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art 553 cpc, appare opportuno richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo quale l'interesse dell'opponente alla decisione dell'opposizione all'esecuzione permane anche in caso di definizione della procedura esecutiva.

Afferma infatti quel giudice con motivazioni dalle quali non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, "il principio che il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014), trova, infatti, specificazione nella statuizione secondo cui "il creditore procedente, però, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1968 del

04/06/1969), in quanto "l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabilità del titolo" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016 - con riferimento alla espropriazione presso terzi - ; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017 secondo cui "in tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato") Ne segue che, essendo state assegnate le somme - dovute dal terzo al debitore esecutato- in pagamento allo stesso "creditore pignorante", ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e dunque non venendo in questione nella specifica fattispecie la esigenza di tutela dell'incolpevole affidamento del "terzo" aggiudicatario od assegnatario nella regolarità della procedura esecutiva, non è dato scorgere limiti al recupero da parte del debitore delle somme indebitamente assegnate e riscosse dal creditore procedente che ha esercitato il diritto ad agire "in executivis" successivamente dichiarato (all'esito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.) "ab origine" -parzialmente inesistente, in quanto non conforme al diritto di credito come definitivamente accertato nel titolo giudiziale di condanna, difettando nella peculiare fattispecie i presupposti ai quali deve ricollegarsi la intangibilità della ordinanza di assegnazione non impugnata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo appena il caso di aggiungere che la funzione di garanzia -a favore del "terzo in buona fede"- cui è preordinata la "irrevocabilità ed intangibilità" del provvedimento di chiusura della procedura esecutiva ex art. 553 c.p.c., e che trova fondamento nella limitazione della verifica di validità alla mera corrispondenza al modello legale dei singoli atti compiuti nel corso della procedura esecutiva (venendo attribuita prevalenza alla regolarità formale della procedura, rispetto ad eventuali vizi originari o sopravvenuti di "validità sostanziale" -concernenti il titolo esecutivo od il diritto sostanziale- non dedotti ritualmente e tempestivamente con i previsti "rimedi interni"), viene necessariamente ad assumere carattere recessivo laddove tali esigenze di garanzia non si palesino, come nel caso di specie in cui non viene

in questione alcuna tutela dell'affidamento del "terzo" di buona fede nella regolarità del perfezionamento del proprio acquisto e nella assicurazione della effettività del processo esecutivo e della irretrattabilità delle situazioni giuridiche da esso derivate, piuttosto venendo invocato lo schermo della intangibilità della ordinanza di assegnazione del G.E. per tutelare il conseguimento di un doppio pagamento - per il medesimo titolo- consapevolmente e pacificamente non dovuto: il principio di irretrattabilità della ordinanza di assegnazione, al di fuori della predetta esigenza di garanzia, verrebbe a prestarsi infatti ad un utilizzo improprio dello strumento processuale volto a dare luogo ad evidenti abusi del diritto, e ad assicurare -attraverso la soddisfazione di un credito inesistente un risultato non conforme a quello che la procedura esecutiva intende assicurare secondo diritto. (Cfr Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4528 del 2019).

Tali principi a maggior ragione devono trovare applicazione nel caso in cui si accertata l'inesistenza del diritto del creditore ad agire in via esecutiva.

Nel merito si rileva quanto segue.

L'opposizione è infondata con riferimento all'eccepita mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato

Se invero il titolo esecutivo non quantifica la somma dovuta dall'Istituto, quest'ultima risulta determinabile applicando la specifica disciplina di settore. In particolare, l'art 3 del d.l. 4/2019 prevede: al primo comma che *"il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone"*; al comma 4 che *"Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura*

civile. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2"; al comma 5 che: "Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua"

Ebbene con riferimento al caso di specie l'istituto previdenziale- sul quale gravava il relativo onere avendo esso eccepito la debenza della prestazione *de qua* in misura inferiore a quella precettata (contestando così il quantum della pretesa creditoria)- non ha provato che l'assegno spettasse nel minore importo di € 531,33 mensile in luogo di quella richiesta e ciò nonostante parte resistente, mediante il deposito di documentazione proveniente dallo stesso istituto previdenziale (cfr. doc. 4 e 5 allegati alla memoria di costituzione) dimostra che l'ammontare mensile della prestazione *de qua* è stata dall'INPS per i mesi successivi a quelli oggetto di causa, determinata ed erogata proprio nella misura di €700,00.

Di contro appare fondato l'ulteriore motivo di opposizione.

Prevedeva l'art 6 del Dl 4/2019: "Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi

limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese".

Risulta quindi per espressa previsione normativa -e ciò anche al fine di permettere la più agile verifica dell'effettivo impiego delle somme erogate per l'effettuazione delle sole tipologie di spese consentite- che la prestazione de qua sia erogata "attraverso la carta Rdc" e non mediante corresponsione di denaro in contante.

Ai fini esecutivi tale previsione normativa integra la impossibilità per il beneficiario di agire mediante pignoramento diretto delle somme dovutegli essendo per legge il debitore (INPS), obbligato a mettere a disposizione la prestazione in discussione "attraverso la carta Rdc" e quindi con riferimento al caso di specie mediante ricarica della apposita carta prepagata ove già in possesso della Abate o mediante consegna alla stessa di nuova carta e quindi altra essendo la procedura esecutiva applicabile a tutela del credito indicato nel titolo azionato.

Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc

PQM

Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,

- accoglie la domanda proposta dall'INPS e per l'effetto dichiara la inesistenza del diritto di Abate Rosa Vincenza ad agire in executivis in danno dell'INPS per il recupero delle somme dovute in forza della sentenza 686/2023 resa da questo Tribunale il 30.9.2023, mediante pignoramento diretto delle somme presso il tesoriere del debitore;

-dichiara non ripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Marsala, nell'udienza del 24 luglio 2024

Il Giudice

Dott. Marcello Bellomo